

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 2001

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

- * PRESIDENTE Pag. 2, 7, 8 e *passim*
BOSI (CCD) 29
* BRUNO GANERI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 8, 12, 15 e *passim*

- CALLEGARO (CCD), relatore alla Commissione Pag. 19, 24, 27 e *passim*
DANIELE GALDI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 20, 23
DE LUCA Athos (Verdi-l'Ulivo) 24, 28
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 24
* MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia 20, 23
MAGGIORE (Forza Italia) 23, 24
MONTAGNINO (PPI) 28
* NAVA (UDEUR) 29
PELLICINI (AN) 26
* PIANETTA (Forza Italia) 26
* SALVATO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 7, 14, 23 e *passim*
* STIFFONI (Lega Forza Nord Padania) . . . 23, 25, 26
VERTONE GRIMALDI (Misto) 8, 24

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 28 febbraio 2001.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19. Non essendo pervenuto alcun emendamento, così come preannunziato da tutti i Gruppi, passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

(La Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Principi generali».

3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,

o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché

la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 102. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 102, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale

in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

TITOLO III DELL'ADOZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo sta-

bile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Passiamo alla votazione.

SALVATO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Passiamo alla votazione.

VERTONE GRIMALDI. Signora Presidente, intervengo per dichiarare che mi asterrò nella votazione di questo articolo.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, anch'io dichiaro la mia astensione nella votazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.- *1.* Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *1.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato:

Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *1.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui

all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Passiamo alla votazione.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, dichiaro che mi asterrò nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accerta-

mento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 17 e 18, corrispondenti agli articoli 16 e 17 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato:

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle

aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Passiamo alla votazione.

SALVATO. Signora Presidente, annuncio il mio voto di astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato:

Art. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Passiamo alla votazione.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, annuncio che mi asterrò nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato:

CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Passiamo alla votazione.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, dichiaro la mia astensione nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21, del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *1.* Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

L'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato:

Art. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *1.* Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

BRUNO GANERI. Signora Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

0/130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B/1/Infanzia

BRUNO GANERI

«La Commissione speciale in materia d'Infanzia, considerato che l'articolo 24, comma 4, riguardante le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici, consente che esse possano essere fornite anche a responsabili di una struttura sanitaria in casi di necessità e urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore,

impegna il Governo:

ad adottare opportune misure affinché sia evidente e non interpretabile in altro modo che queste informazioni al personale sanitario si intendono riferite solo a informazioni sanitarie e solo qualora servano per evitare gravi rischi sanitari al minore,

a verificare che su questi dati sia mantenuto rigorosamente il segreto professionale».

Tale ordine del giorno intende ovviare ad eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi in relazione all'accesso ai dati da parte dei medici, perché devono essere, naturalmente, dati che riguardano la situazione sanitaria.

Ne raccomando pertanto l'approvazione; ove la Commissione ritenesse di condividerlo, esso potrebbe diventare un ordine del giorno della Commissione.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. In linea di massima, sono d'accordo, però vorrei chiedere un chiarimento. Io non sono medico, però mi pare di poter dire che in determinati casi proprio per poter curare delle persone bisogna non solo effettuare l'anamnesi personale, ma risalire a quella familiare. In casi del genere, è evidente che il personale deve venire a conoscenza anche dei dati relativi alle persone dei genitori, e mi pare che ciò sia escluso dalla formulazione dell'ordine del giorno.

BRUNO GANERI. Si tratta di una precisazione di ciò che è stato scritto dalla Camera dei deputati, in modo che non vi sia spazio per interpretazioni.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Perfetto. In questo caso su tale ordine del giorno esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre osservazioni, la Commissione, all'unanimità, dichiara di fare proprio l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bruno Ganeri.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La prima parte dell'ordine del giorno mi sembra ribadisca un concetto molto chiaro nel testo, comunque *quod abundant non vitiat*, non c'è nessun problema dal punto di vista dell'accoglimento.

La seconda parte entra un po' più nello specifico perché sottolinea un'esigenza forte legata al segreto professionale.

Il Governo, pertanto, può certamente accogliere il contenuto di tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

DANIELE GALDI. Vorrei sottolineare che sono contraria al comma 5 dell'articolo 24, pertanto mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

TITOLO IV.

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I.

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

Art. 26.

1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli dal 27 al 31 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 32 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».

2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».

3. All'articolo 79, terzo comma della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui a commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tri-

bunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Lo metto ai voti, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 35, 36, 37 e 38, corrispondenti agli articoli 33, 34, 35 e 36 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 37 del testo approvato dal Senato. Passiamo alla votazione di tale soppressione.

SALVATO. Annuncio il mio voto contrario in merito a tale soppressione. Credo che nella nostra riflessione l'esigenza di trasparenza e di un controllo parlamentare rispetto ad una conduzione ad esempio di un istituto di assistenza pubblica o privata sia stata molto giusta. I parlamentari possono visitare altre strutture, lo sappiamo bene. Il voler sopprimere tale articolo non capisco a cosa potrebbe portare se non ad una ulteriore separazione dell'istituto dal resto della società e da quella rappresentanza insita nell'istituto parlamentare. Il mio voto, pertanto, sarà contrario.

STIFFONI. Annuncio, anche a nome del mio Gruppo, un voto di astensione, anche perchè non ritenendo questo articolo marginale non riteniamo marginale neppure la sua soppressione. Da parte nostra pensiamo che il mantenimento di questo articolo non voglia avere un significato contrario alla *privacy* ma rappresenti la necessità di esercitare un sindacato ispettivo sulle strutture che ospitano i minori.

Credo che sia sempre meglio avere la possibilità del controllo, per evitare che vengano alla luce cose strane sulla gestione delle comunità che ospitano i minori.

Cose strane ne sono successe anche in passato e andrei cauto nel dire, come è stato affermato ieri, che questo articolo era assolutamente superfluo. Appunto per questo motivo il mio sarà un voto di astensione.

MAGGIORE. Signora Presidente, dichiaro il mio voto di astensione.

DANIELE GALDI. Signora Presidente, io sono fra coloro che hanno sostenuto l'introduzione di questo articolo e sono d'accordo con le argo-

mentazioni del collega Stiffoni, ma se tutti ci asteniamo, attenzione, non si approva l'articolo e buttiamo via la legge. A mio parere, deve risultare dagli atti parlamentari che siamo contrari alla soppressione dell'articolo operata dalla Camera, ma la votiamo per consentire la definitiva approvazione del provvedimento.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Eravamo tutti d'accordo, lo abbiamo votato all'unanimità.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, io non sono favorevole alla soppressione dell'articolo 37, però lo voterò. Vorrei però che risultasse dal Resoconto che secondo me aver tolto tale previsione – anche se poi sappiamo che i parlamentari che sono sensibili al problema della giustizia delle carceri ci vanno e coloro che sono sensibili ai problemi delle carceri ci vanno – rappresenta un passo indietro, perchè consentiva una vigilanza del Parlamento su una questione particolare; esprimo quindi il mio parere contrario. Per le considerazioni già esposte, tuttavia, voterò a favore della soppressione.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni della senatrice Daniele Galdi, invito i colleghi che si sono espressi nel senso di un'astensione a votare a favore di questa soppressione, che non condividiamo, semplicemente per evitare pericoli a questa legge.

FASSONE. Signora Presidente, visto che da più parti sono state manifestate perplessità, desidero solo dire che io concordo con la soppressione operata dalla Camera dei deputati.

VERTONE GRIMALDI. Anch'io concordo con tale soppressione.

MAGGIORE. Signora Presidente, mantengo le mie perplessità, ma alla luce delle considerazioni testé svolte voterò a favore della soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza uni-

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Passiamo alla votazione.

STIFFONI. Signora Presidente, dichiaro il mio voto di astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 41, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

PELLICINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo lieti di esprimere il nostro voto favorevole a questo provvedimento. La Camera dei deputati ha approvato diverse modifiche che corrispondevano ad emendamenti da noi presentati, quindi a nostro avviso il testo che ci è pervenuto dalla Camera è migliore. In particolare siamo contenti della norma che prevede la possibilità per le coppie di fatto di adottare, sia pure previo matrimonio, in quanto contempera diverse esigenze. Siamo un po' perplessi, invece, sulle previsioni relative alla posizione degli *handicappati*. Nel complesso, diamo comunque un giudizio assolutamente positivo e per queste ragioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

STIFFONI. Signora Presidente, la Camera dei deputati, come è già stato evidenziato ieri, anche in occasione dell'esame di questa legge ha voluto fare alcune puntualizzazioni, magari marginali, se non altro per imporre il suo primato sulla legislazione del Parlamento; questo è avvenuto. Mi sento di rimandare al mittente, anche perché ho letto gli atti parlamentari, l'accusa di aver usufruito di troppo tempo, a loro dire, per proporre un testo che in realtà noi qui al Senato abbiamo costruito e che loro hanno trovato già pronto. Mi sembra che il nostro relatore concordi su questo punto.

Per quanto attiene l'articolo 40, sul quale ho espresso un voto di astensione, con riferimento all'istituzione della banca dati per i minori adottabili e per i coniugi aspiranti all'adozione, la stessa, come si legge nell'articolato, deve essere attuata senza nuovi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Poiché ritengo che oneri vi saranno, e non certo di poco conto, non so come il Ministero della giustizia potrà attingere a fondi propri quando vi è una cronica risicatezza di disponibilità da parte proprio di quel Ministero. Temo che alla fine, non avendo previsto dei fondi *ad hoc* in questa legge, la realizzazione non sarà delle migliori.

In ogni caso, come Gruppo della Lega Nord, dichiariamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, anche perché sentiamo di aver preso attivamente parte alla sua elaborazione e di avere, pertanto, una parte di paternità di essa.

PIANETTA. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a questo disegno di legge. Riteniamo che esso rappresenti un opportuno aggiornamento ed una semplificazione della legge n.184 del 1983 e ci auguriamo che permetta di dare un grande aiuto alle adozioni nazionali.

Mi sia permesso di ringraziare in modo particolare il relatore, senatore Callegaro, perché indubbiamente tutta l'impalcatura di questo disegno

di legge è derivata dal suo impegno e quindi credo che debba essere veramente ringraziato in questa sede.

SALVATO. Fatte salve alcune modifiche minori e puntuali, il testo che ci accingiamo ad approvare modifica il disegno di legge varato dal Senato in alcune direzioni che condivido. I minori di anni 12, per esempio, vanno sempre sentiti nelle procedure di affidamento e di adozione seppure con riguardo alle loro capacità di discernimento; nelle procedure relative alla definizione della dichiarazione di adottabilità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sostituisce il giudice tutelare; c'è, inoltre, una maggiore attenzione rispetto ai minori portatori di *handicap*.

Questi orientamenti sono – a mio avviso – condivisibili, soprattutto il primo perché riprende in modo netto i contenuti di una Convenzione internazionale di cui sono stata relatrice e della cui immediata applicabilità abbiamo discusso a lungo in Senato.

A questi indirizzi si aggiunge un'altra norma, che giudico favorevolmente, che riguarda il superamento degli istituti per i minori entro il prossimo quinquennio. Mi auguro che tale norma trovi una reale attuazione.

C'è, invece, un punto approvato dalla Camera dei deputati più discutibile rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura e cioè che all'articolo 6, comma 6, si fissa a dieci anni l'ulteriore limite relativo alla differenza di età tra l'adottante e l'adottato, nel caso in cui almeno uno dei coniugi rientri nei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Trovo che questo ulteriore limite sia discutibile. Penso che tale formulazione possa correre nuovamente il rischio di incostituzionalità così come è accaduto altre volte sulla questione dell'età.

Ritengo, infatti, che sia un forte limite nella realtà con la conseguenza anche di paradossi che non potranno essere affrontati. Due coniugi entrambi di 46 anni non potranno adottare – e questo lo considero un paradosso – ma ciò nonostante riconosco che si è compiuto un piccolo passo avanti.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Non è vero che non possono adottare.

SALVATO. Come non è vero? Se si tratta di un neonato non lo potranno adottare perché la differenza di età sarà maggiore di 45 anni.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. È comunque prevista una valvola.

SALVATO. Il problema è che ancora una volta si è voluto fare una legge con valvole e volvolette. In verità rispetto a queste situazioni bisognava dare al magistrato la possibilità di valutare caso per caso, perché non si tratta di una norma tecnica ma di una materia che attiene a percorsi di crescita dei bambini che devono essere circondati da affetti e sentimenti.

Ritengo, quindi, che la cosa migliore sarebbe stata non prevedere alcun limite di età.

Vi è, però, un punto che anche la Camera dei deputati non ha avuto il coraggio di affrontare.

Avevo sollevato, come qualche altro collega, già in prima lettura il problema del riconoscimento della capacità di affetto, accoglienza e quindi di adozione non solo delle coppie stabilmente conviventi ma anche da parte di singoli ai quali non a caso la legge n. 184 del 1983 riconosce la possibilità di tenere in affidamento un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo; la legge che stiamo discutendo riconosce, altresì, la possibilità di adozione per i singoli anche in casi particolari.

Non c'è stato il coraggio di affrontare questo tema, che secondo me è maturo nella società. Il tema cioè di famiglie che sempre più, attraverso diverse forme, costruiscono le loro relazioni affettive e i diversi progetti di vita comunitaria. In questo modo – a mio avviso – non soltanto il Parlamento ribadisce il suo favore nei confronti della famiglia basata sul matrimonio ma ribadisce – e questo lo considero inaccettabile – il proprio sospetto nei confronti di quelle diverse forme di comunità di affetti che si vanno affermando e che in quanto tali andrebbero anch'esse riconosciute e valorizzate. Questo per me è un punto di principio, di sostanza che non mi consente di poter esprimere un voto positivo nei confronti della legge. D'altra parte su questa stessa legge si è formata un'ampia maggioranza, una maggioranza così ampia che essa non correrà il rischio di non essere varata.

Pertanto, in dissenso dal mio Gruppo, il mio voto su tale disegno di legge sarà di astensione.

MONTAGNINO. Sono convinto della prevalenza delle esigenze dell'approvazione di questo disegno di legge – perché è un passo in avanti notevole rispetto alla vigente legislazione, perché allarga la possibilità dell'esercizio del diritto dei minori e dà maggiori possibilità alle famiglie – rispetto alle perplessità manifestate (alcune delle quali condivido) e all'opportunità di apportare modifiche al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Credo non sia stata cosa facile poter pervenire all'approvazione di questo disegno di legge nel corso dell'attuale legislatura. Non è stato facile ma è importante che ci siamo riusciti e che pensiamo che si debba vigilare affinché tali norme siano applicate e perché il diritto possa essere affermato soprattutto nei confronti dei minori. Per queste ragioni il gruppo dei Popolari voterà a favore del provvedimento.

DE LUCA Athos. Naturalmente questo non è il testo che avrebbe varato il gruppo dei Verdi al Senato, ma è il frutto di un compromesso (come nel caso di moltissime legge varate dal Parlamento).

Leggendo la Convenzione di New York si evince che è necessario valutare il diritto prevalente del fanciullo: cioè, se questa legge, così come è, può consentire anche ad un solo bambino di poter essere adottato,

può consentire anche ad un solo bambino di non stare in un istituto, queste sono motivazioni sufficienti per esprimere un voto favorevole. Ho un rammarico più generale che voglio esprimere rispetto a questo argomento: in questa legislatura ciò che abbiamo fatto per i bambini e le bambine non è sufficiente. Si poteva fare molto di più.

Ci sono, a tale riguardo, due disegni di legge: uno assegnato in sede referente a questa Commissione, che riguarda l'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici che poteva senz'altro essere varato; e alla Camera dei deputati un disegno di legge relativo al marchio sociale dei prodotti a tutela del lavoro minorile, già approvato dal Senato, che è «fermo» nonostante i tentativi di approvarlo. Molti Gruppi non hanno scoperto questa sensibilità.

Mi auguro che il Parlamento che ha ben due Commissioni sulla materia dell'infanzia e degli adolescenti, possa mantenerle e potenziare l'investimento forte che dobbiamo fare nei confronti dei bambini, che oggi sono considerati non più una fase di passaggio ma un tassello fondamentale della vita degli uomini. Quando parliamo di prevenzione, rendiamoci conto che proprio agendo negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza si possono costruire persone equilibrate che possano affrontare la vita.

È con questo spirito che a nome del gruppo dei Verdi esprimerò un voto favorevole.

NAVA Con il voto favorevole desidero anche esprimere la mia soddisfazione, perchè arriva a compimento un atto normativo che credo dia maggiori possibilità di inserimento negli spazi della vita dell'amore nei confronti di bambini che hanno avuto in sorte una condizione difficile e drammatica. Credo che anche la nuova intitolazione della legge n. 184: «Diritto del minore ad una famiglia» indichi una strategia che rappresenta il primo passo, l'orizzonte entro il quale inserire e collocare ogni urgente necessità (è stato già rilevato) di impegni più ampi e forti all'interno di questo diritto fondamentale di qualsiasi persona alla propria famiglia.

Credo che le vicende degli ultimi giorni ci lascino disorientati ed angosciati per l'orrore che pur all'interno di questi spazi si può determinare.

È un segno straordinario di questi tempi difficili e martoriati ma non deve mancare da parte del legislatore, nei tempi imminenti e futuri che si presentano, la determinazione ad agire affinché la civiltà degli uomini, fondata sulla maternità e paternità, trovi corrispondenza negli atti coerenti della normativa che in prosieguo ci appresteremo a predisporre.

BOSI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, come è stato già detto questa legge forse non è ritagliata sul gusto e sull'orientamento politico di nessun Gruppo parlamentare, ma è certamente la migliore legge possibile in questo momento, è il frutto di una mediazione che credo sia positiva ed accettabile. Voglio unirmi quindi all'elogio nei confronti del relatore, che ha realizzato un piccolo miracolo riuscendo a mettere insieme concezioni talvolta anche fortemente divergenti.

Credo che in questa legge siano presenti elementi di carattere fortemente innovativo: in primo luogo la conferma della centralità della famiglia fondata sul matrimonio, riconosciuta dalla nostra Costituzione. Del resto, quando si contrae matrimonio ci si impegna pubblicamente di fronte ad un ufficiale dello stato civile a rispettare ed educare la prole, assumendo quindi un impegno chiaro nei confronti della collettività, cosa che non accade per i nuclei delle cosiddette famiglie di fatto. Anche per quanto riguarda le famiglie di fatto, però, ne viene in qualche modo per la prima volta riconosciuta la validità, con riferimento alla continuità di tale condizione: si fa riferimento all'esigenza del matrimonio, ma per l'anzianità di matrimonio si modifica il regime attuale prevedendo anche la possibilità di cumulare l'anzianità di convivenza, e quindi c'è un riconoscimento in questa direzione. Mi sembra che sia forte anche la tutela dei diritti fondamentali dei minori; forse questa è stata la ragione principale che ha legittimato il nostro sforzo come parlamentari per addivenire all'approvazione della legge, il diritto del fanciullo, del minore; concordo quindi con quanto affermato poco fa sull'elemento della centralità dell'impegno legislativo.

Sono queste le ragioni fondamentali per le quali esprimiamo un voto favorevole, a nome del Gruppo CCD, all'approvazione di questa legge.

BRUNO GANERI. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprime un cauto compiacimento per il fatto che finalmente oggi variamo un provvedimento che è stato molto sofferto e che è molto atteso dal paese, anche perché, come tutti i provvedimenti di una certa importanza, il paese ha partecipato e ha condiviso di volta in volta le posizioni che si sono manifestate all'interno della Commissione – con molta civiltà, e per questo ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti – talvolta diametralmente opposte.

Se lo strumento legislativo oggi al nostro esame dovesse essere letto esclusivamente in un'ottica di appartenenza politica o di convinzioni culturali o personali, probabilmente ognuno di noi esprimerebbe giudizi molto diversi. Come Democratici di Sinistra avremmo voluto, per esempio, in questo provvedimento una normalizzazione delle coppie di fatto, perché riteniamo che la convivenza consolidata sia una realtà nel nostro paese e che un uomo e una donna che decidono di vivere insieme compiendo una scelta affettiva e razionale possano essere ottimi genitori; una discriminazione in questo senso non l'abbiamo mai condivisa. Ci siamo resi conto, però, che questa legge – come molti colleghi hanno dichiarato – rappresenta una forma di mediazione tra posizioni diverse e ci pare che la soluzione adottata nel testo al quale siamo pervenuti, dopo un approfondito dibattito, costituisca un punto di mediazione che solo qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile raggiungere.

Il fatto poi che si sia spostato l'asse dalla legittima aspettativa e dal desiderio di una coppia di diventare genitori all'attenzione per il minore accoglie le istanze della società ed in particolare proprio dei minori, purtroppo in questi ultimi tempi veramente sottoposti a forte *stress*, per le si-

tuazioni tremende che viviamo quotidianamente e che molte volte esplodono proprio all'interno delle famiglie, diciamo così, codificate dalla Costituzione. In realtà non c'è riparo, non ci sono luoghi dei quali si possa dire che sono talmente legittimati a produrre comunque il bene che il contrario non potrebbe essere. È piaciuto molto lo sforzo che abbiamo compiuto in questi anni, che ha compiuto il paese, di riportare il minore al centro dell'attenzione, come soggetto al quale devono essere garantiti i propri diritti; ed il diritto primario è quello di avere una famiglia, un luogo dove possa essere amato, accolto, educato. Ciò ha fatto passare in secondo ordine alcune questioni sulle quali non siamo completamente d'accordo e ci ha portato anche a votare a favore di alcune norme sulle quali tendenzialmente manifestavamo posizioni diverse; abbiamo parlato poco fa di una di esse. Sono norme di cui non abbiamo condiviso alcuni aspetti, che ci sono sembrate una forma di espropriazione di quello che è un dovere del parlamentare, il quale porta a compimento degli istituti legislativi ma dovrebbe avere anche la possibilità di controllare se ciò su cui ha legiferato viene attuato nel paese con la massima serietà e condivisione.

Vorrei ringraziare a nome del mio Gruppo la Commissione, perché ha lavorato molto, così come la corrispondente Commissione della Camera dei deputati, perché credo che i cambiamenti che la Camera ha apportato, alcuni dei quali migliorativi rispetto alla normativa da noi licenziata, ci hanno consentito di portare a compimento il provvedimento e di dare al paese uno strumento legislativo non soltanto molto atteso, da lunghi anni, ma anche particolarmente importante che siamo sicuri servirà a restituire all'infanzia – forse non completamente, ma speriamo grazie anche a questo provvedimento – un avvenire, il diritto primario a vivere in un luogo dove si possa essere amati.

Aggiungo, perché rimanga agli atti e ne rimanga traccia nella nostra discussione, che non vi è stata per ognuno di noi una posizione esclusivamente politica all'interno di questa Commissione. Questa è una Commissione che, per le materie di cui si è occupata, ha consentito che la legge non venisse considerata solo ed esclusivamente in chiave giuridica e tecnica, ma recuperando quella forma di attenzione all'affettività che nella legge molte volte non c'è e che rappresenta un danno per l'esercizio del diritto. Molte volte abbiamo detto che la legge è disumana; umanizzando la legge, come in questo caso abbiamo fatto, recuperiamo anche la possibilità di trovare una forma di mediazione tra posizioni politiche diametralmente opposte che infatti si sono incontrate. Desidero quindi esprimere un vivo ringraziamento a tutti i membri della Commissione, a tutti i Gruppi politici. Un particolare ringraziamento va poi al relatore, che effettivamente ha svolto un lavoro di grandissimo rilievo ed importanza.

Per tutte queste ragioni il Gruppo dei Democratici di Sinistra dichiara il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi siano consentite due parole non in qualità di Presidente ma a nome del gruppo Misto componente Democratici-l'Ulivo.

Esprimo un voto favorevole e pienamente convinto a questa normativa, riconoscendo il grande lavoro del relatore (che ringrazio), della Commissione, dove si è data dimostrazione della nobiltà della politica nel momento in cui sono stati affrontati problemi che prescindono da posizioni di maggioranza e di opposizione: cioè nè posizioni ideologiche, nè di parte ma che perseguono il miglioramento della normativa in vigore, un bene sociale anche se affrontato da ottiche diversificate che hanno tagliato trasversalmente parecchi Gruppi. Alcune norme e scelte hanno corrisposto a una maggioranza di sentimenti ed orientamenti che non necessariamente corrispondevano alla maggioranza o all'opposizione. È stato un lavoro comune molto forte per il quale ringrazio tutta la Commissione.

Ringrazio altresì la Commissione e la relatrice della Camera dei deputati, onorevole Serafini, che è vero – come si è detto – ha trovato il grosso del lavoro già svolto (tutti questi testi messi insieme con intelligenza e attenzione, con le soluzioni innovative e di mediazione che questa Commissione e il senatore Callegaro hanno saputo esprimere) ma ha dovuto recuperare – diciamo pure – un rapporto con le associazioni che, data l'accelerazione ultima dei nostri lavori dovuta alla fase redigente, avevamo tralasciato. Ciò è stato di grande utilità proprio perchè questa legge, oltre ad essere condivisa da una amplissima maggioranza (direi da tutti i Gruppi del Parlamento), credo sarà condivisa anche dalla grandissima maggioranza delle associazioni degli operatori del settore.

Vorrei ricordare un'ultimissima cosa. Abbiamo tralasciato due questioni e spero che la prossima legislatura legifererà al riguardo. La prima è relativa ai 14 mila bambini non adottabili che rimangono affidati, rispetto ai quali bisognerà riflettere se mantenere tale affidamento *sine die* o individuare forme di adozione integrativa (come ho indicato nel mio apposito disegno di legge): vale a dire, se è giusto lasciarli con un decimo di madre ancora utile, e che quindi non conviene buttare via, oppure poter dare loro una famiglia alla quale si aggiungerebbe quel decimo di madre. Quindi una forma diversa di adozione (adozione integrativa?) più moderna, più nuova e intelligente, che dia una famiglia stabile, vera e per sempre a questi bambini che non sono adottabili per vari motivi.

L'altra questione è quella relativa ai diciotto anni. L'affidamento familiare termina a diciotto anni. È chiaro che quando questo affidamento è all'interno di una famiglia con la quale si sono stabiliti dei rapporti di grande affetto permane una forma di collaborazione e tutela. Pessima è la situazione negli istituti (che grazie a Dio dal 2006 saranno ridimensionati tutti quanti in case famiglia), dove – mi è stato riferito – vi erano situazioni tristissime in cui si festeggiavano i diciotto anni dei ragazzi, accompagnati per lunghi anni, che il giorno dopo venivano messi alla porta.

È necessario quindi trovare un sistema intermedio per il loro inserimento nella società, Ritengo che nessuno di noi pensa di mettere il proprio figlio a diciotto anni fuori dalla porta, solo perchè è maggiorenne. Con queste due considerazioni che – spero – invitino alla riflessione, ringrazio ancora tutti e ribadisco il voto favorevole dei «Democratici-I'Ulivo».

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. Anch'io vorrei ringraziare la Presidenza, tutti i commissari e gli uffici: la dottoressa Neri ha collaborato moltissimo specialmente nella fase iniziale di formazione del testo unificato.

A me non piace – se devo essere sincero – sentir dire che questa legge è il frutto di un compromesso. Non è affatto il frutto di un compromesso, il compromesso in sé è qualcosa di sgradevole, di negativo. È invece il frutto di un grande equilibrio perché tutti i commissari hanno rinunciato forse a personali convinzioni tenendo, però, sempre presente quale fosse l'interesse del bambino, tenendo presente questo faro. Anche se qualcuno ha rinunciato alle proprie personali convinzioni, ha cercato un modo equilibrato per raggiungere l'interesse del bambino nel miglior modo possibile.

Non compromesso, quindi, ma equilibrio secondo me.

C'è stata molta collaborazione che forse poche leggi come questa hanno riscosso.

Pensate che su questo disegno di legge stiamo lavorando da un anno e mezzo: abbiamo sentito decine e decine di persone, abbiamo letto tante relazioni; parlare di compromesso, dopo uno studio così approfondito da parte di tutti, mi sembra molto sminuente.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei soltanto esprimere un buon auspicio per l'approvazione di questo disegno di legge e quindi il plauso che mi auguro verrà subito dopo, al di là di qualsiasi retorica su un tema, come questo, sul quale si misura il livello di civiltà di un popolo. In un momento così delicato è evidente che porre l'attenzione diffusa delle forze parlamentari e quindi democratiche su questa materia di grande delicatezza è un segnale molto importante, di consapevolezza e anche di maturità democratica.

Da ultimo, proprio l'aver posto il minore al centro dell'attenzione della materia stessa credo che sia non soltanto un fatto di grande rilievo ma anche di grande sostegno per l'altro elemento e che quindi, sotto questo profilo, abbia una valenza di rivitalizzazione dell'istituto familiare. È il minore che è al centro dell'attenzione ma che rivitalizza l'istituto familiare al di là di ogni ideologia proprio per il reciproco apporto tra i due elementi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,30.

